



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 16 gennaio 2025 n.6

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 1, comma 16 della Legge 22 dicembre 2023 n.194 e l'articolo 32, comma 1, lettera c) del Decreto Delegato 29 ottobre 2024 n.160;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.75 adottata nella seduta del 27 dicembre 2024;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO METRICO IN CAPO ALL'AGENZIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO – CAMERA DI COMMERCIO

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. Il presente decreto delegato, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 16 della Legge 22 dicembre 2023 n.194, e più dettagliatamente all'articolo 32, comma 1, lettera c) del Decreto Delegato 29 ottobre 2024 n.160, è finalizzato a disciplinare il servizio di metrologia, funzione attribuita ad ASE-CC in forza all'articolo 2, comma 6, lettera f) del Decreto Delegato 12 aprile 2018 n.38, per regolare la concorrenza tra imprese e tutelare il consumatore attraverso la metrologia legale.
2. Compito istituzionale del servizio di metrologia è la tutela della fede pubblica in ogni tipo di transazione commerciale, attraverso l'esattezza della misura.
3. Il servizio di metrologia assicura certezza ed affidabilità dei sistemi di misura, grazie alle attività di controllo, certificazione, sorveglianza e vigilanza svolte anche per il tramite degli Organismi di Ispezione Accreditati.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto delegato si intende per:
 - a) "ASE-CC": l'Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio di cui al Decreto Delegato n.38/2018;

- b) “libretto metrologico”: documento cartaceo o informatico che accompagna lo strumento metrico;
- c) “metrologia legale”: il settore della scienza delle misure che si occupa delle unità, dei metodi e degli strumenti metrici utilizzati nelle transazioni commerciali, dettando altresì le caratteristiche tecniche che devono avere gli strumenti metrici per essere considerati legali, nonché le procedure di verifica a cui gli stessi devono essere sottoposti;
- d) “Organismo di Ispezione Accreditato”: un organismo con la funzione di effettuare le valutazioni di conformità degli elementi sottoposti ad ispezione nel rispetto delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e che abbia pertanto conseguito il relativo accreditamento da parte di un organismo nazionale a ciò preposto designato da uno Stato membro dell’Unione europea ai sensi del Regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 e successive modifiche;
- e) “servizio di metrologia”: funzione attribuita ad ASE-CC ai sensi dell’articolo 2, comma 6, lettera f) del Decreto Delegato n.38/2018;
- f) “strumento metrico”: lo strumento che serve a determinare il valore di una specifica grandezza fisica, con riferimento a una prefissata unità di misura di quella grandezza ed utilizzato per una funzione di misura legale, cioè una funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali;
- g) “titolare dello strumento”: persona fisica residente nella Repubblica di San Marino o persona giuridica che ha sede nella Repubblica di San Marino titolare della proprietà dello strumento metrico o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell’attività di misura.

Art. 3

(Funzioni di ASE-CC nello svolgimento del servizio di metrologia legale)

1. ASE-CC svolge, anche per il tramite o con la collaborazione di Organismi di Ispezione Accreditati, tutte le attività di verifica e certificazione inerenti alla metrologia legale.
2. In particolare, ASE-CC:
 - a) esegue verifiche ed ispezioni funzionali al rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 4;
 - b) nomina gli Organismi di Ispezione Accreditati, aventi i requisiti minimi stabiliti dall’articolo 11 a cui delegare le funzioni di cui alla lettera a), previa stipula di appositi accordi;
 - c) emana regolamenti, direttive e circolari in materia;
 - d) mantiene i rapporti con gli uffici metrici esteri e con gli organismi internazionali di riferimento;
 - e) stabilisce i diritti di segreteria inerenti ai propri servizi.

Art. 4

(Verifiche inerenti all’attività di ASE-CC)

1. Le verifiche inerenti all’attività di ASE-CC si suddividono in:
 - a) verifica prima;
 - b) verifica periodica.

Art. 5

(Verifica prima)

1. La verifica prima consiste nel controllo dello strumento metrico prima del suo utilizzo al

fine del rilascio del certificato di primo utilizzo.

2. Il titolare dello strumento, prima dell'utilizzo dello strumento stesso, trasmette ad ASE-CC le certificazioni e le tarature dello stesso ricevute al momento di acquisto.

3. Il titolare dello strumento deve comunicare ad ASE-CC i seguenti ulteriori dati:

- a) nome, indirizzo e Codice Operatore Economico del titolare dello strumento;
- b) indirizzo presso cui lo strumento metrico è in servizio, qualora diverso da quello indicato alla lettera a);
- c) tipologia di strumento metrico;
- d) marca e modello dello strumento metrico;
- e) numero di serie dello strumento metrico, se previsto;
- f) anno della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare;
- g) caratteristiche metrologiche dello strumento;
- h) specifica dell'eventuale uso temporaneo dello strumento metrico.

4. ASE-CC procede a controllare la documentazione, riservandosi la facoltà di richiedere al titolare dello strumento eventuali chiarimenti od integrazioni.

Art. 6

(Certificato di primo utilizzo)

1. Entro dieci giorni dalla trasmissione della documentazione di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, e previo pagamento dei relativi diritti di segreteria, ASE-CC rilascia il certificato di primo utilizzo.

2. In caso di esito negativo della verifica prima, entro il medesimo termine di cui al comma 1, ASE-CC emette provvedimento motivato del mancato rilascio del certificato di primo utilizzo.

Art. 7

(Comunicazione di fine utilizzo dello strumento metrico)

1. Nel caso in cui lo strumento metrico cessa di essere utilizzato dal titolare dello strumento, quest'ultimo deve comunicare ad ASE-CC entro i successivi cinque giorni, tramite il sistema di posta certificata T-Notice, la data di fine utilizzo.

2. A seguito della comunicazione di fine utilizzo di cui al comma 1, ASE-CC procede ad archiviare la relativa pratica con conseguente rilascio di comunicazione di strumento inutilizzabile.

Art. 8

(Verifica periodica)

1. La verifica periodica consiste nel controllo svolto, secondo le cadenze stabilite dall'Allegato A al presente decreto delegato, con riferimento a ciascuna tipologia di strumento metrico, a decorrere dalla data del rilascio del certificato di primo utilizzo.

2. Tale verifica è finalizzata a controllare che i parametri di uno strumento metrico si mantengano nel tempo all'interno dei margini tecnici di tolleranza previsti con apposita circolare di ASE-CC.

3. La verifica periodica è eseguita da ASE-CC o dall'Organismo di Ispezione Accreditato nominato, previa stipula di appositi accordi.

4. ASE-CC notifica al titolare dello strumento metrico la data della verifica periodica entro l'ultima settimana del mese precedente a quello in cui ricorre la scadenza.

5. In caso di mancata verifica periodica, non imputabile ad ASE-CC o all'Organismo di Ispezione Accreditato nominato, la responsabilità è in capo al titolare dello strumento metrico.

Art. 9

(Esiti della verifica periodica)

1. Una volta eseguita la verifica periodica, ASE-CC o l'Organismo di Ispezione Accreditato nominato procede ad annotare il relativo esito sul libretto metrologico dello strumento metrico.
2. Laddove lo strumento metrico sia privo di tale libretto metrologico, lo stesso viene fornito direttamente da ASE-CC o dall'Organismo di Ispezione Accreditato nominato, senza costi per il titolare dello stesso.
3. Nel caso di esito positivo della verifica periodica, è applicato sullo strumento metrico apposita etichetta con ologramma anticontraffazione riportante l'anno ed il mese di scadenza della verifica periodica.
4. Nel caso di esito negativo della verifica periodica è applicato sullo strumento metrico apposita etichetta con ologramma anticontraffazione e lo stesso viene dichiarato "fuori uso".
5. Nel caso in cui lo strumento metrico sia dichiarato "fuori uso" il titolare dello strumento, al fine di ottenere la revoca di tale dichiarazione, deve:
 - a) far eseguire la riparazione dello strumento metrico da un'apposita impresa di manutenzione avendo cura di far loro annotare sul libretto metrologico la tipologia di intervento eseguito e relativa descrizione, e
 - b) richiedere una nuova verifica periodica.
6. Lo strumento metrico, a seguito di esito positivo della verifica periodica di cui al comma 5 lettera b), ed a condizione che venga apposta l'etichetta di cui al comma 3, è nuovamente riutilizzabile.

Art. 10

(Decadenza della verifica periodica)

1. Nel caso in cui lo strumento metrico, durante il periodo di validità della verifica periodica, subisca una riparazione, la validità della verifica periodica riportata sull'apposita etichetta si intende immediatamente decaduta. In questo caso il titolare dello strumento deve seguire la procedura di cui all'articolo 9, commi 5 e 6.

Art. 11

(Requisiti minimi degli Organismi di Ispezione Accreditati)

1. Gli Organismi di Ispezione Accreditati, per essere delegati da ASE-CC, ai sensi del presente decreto delegato, devono possedere i seguenti requisiti minimi:
 - a) aver sede legale nella Repubblica di San Marino;
 - b) aver comprovata esperienza, di almeno cinque anni, nei processi relativi alla verifica della conformità di prodotti;
 - c) aver conseguito l'accreditamento relativo alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da almeno tre anni.

Art. 12

(Procedure tecniche ed amministrative)

1. Le procedure tecniche ed amministrative concernenti il rilascio della certificazione e le verifiche inerenti alla metrologia legale di cui al presente decreto delegato sono disciplinate attraverso circolari emesse da ASE-CC e pubblicate sul suo sito internet.
2. ASE-CC stabilisce con apposito regolamento da pubblicarsi sul suo sito internet, i diritti di segreteria ad essa spettanti per le prestazioni rese per i servizi di metrologia legale ai sensi del presente decreto delegato.

Art. 13

(Attività di controllo)

1. Le attività di controllo sono demandate all'Autorità di vigilanza dei consumatori, disciplinata dagli articoli 10 e 11 del Decreto Delegato n.160/2024, la quale esercita le funzioni ivi previste.
2. L'attività di controllo può essere avviata, su richiesta, da parte di qualunque soggetto o a seguito di comunicazione da parte di qualsiasi ufficio della Pubblica Amministrazione, Ente Pubblico o Autorità della Repubblica di San Marino.

Art. 14

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 300,00 (trecento/00) ad un massimo di euro 10.000,00 (diecimila/00) chiunque fa utilizzo presso gli Operatori Economici sammarinesi di strumenti metrici:
 - a) senza essere in possesso del certificato di primo utilizzo ai sensi degli articoli 5 e 6;
 - b) dichiarati "fuori uso" ai sensi dell'articolo 9, comma 4;
 - c) successivamente alla comunicazione di fine utilizzo di cui all'articolo 7;
 - d) a seguito della decadenza occorsa ai sensi dell'articolo 10;
 - e) in caso di mancato rispetto della frequenza della verifica periodica di cui all'Allegato A al presente decreto delegato.
2. Le sanzioni sono comminate dall'Autorità di vigilanza dei consumatori di cui all'articolo 13.
3. In caso di violazioni plurime, per la definizione delle sanzioni amministrative si tiene conto della sanzione prevista per la violazione più grave, che può essere aumentata fino al doppio.
4. In caso di prima violazione amministrativa di cui al comma 1 viene applicata la sanzione pecuniaria minima.
5. In caso di recidiva delle violazioni amministrative di cui al comma 1, la sanzione amministrativa viene aumentata fino a tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo, tenuto conto della gravità dell'infrazione.
6. Agli effetti del presente decreto delegato è recidivo chi, nei tre anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa. In tal caso non è ammessa l'oblazione volontaria di cui all'articolo 33 della Legge 28 giugno 1989 n.68.
7. Le sanzioni pecuniarie amministrative previste dal presente decreto delegato sono impugnabili ai sensi del Titolo II della Legge n.68/1989 e successive modifiche.

Art. 15

(Disposizioni transitorie)

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto delegato, siano titolari di

strumenti metrici e già li utilizzino, devono comunicarlo ad ASE-CC entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto delegato.

2. Il mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 14.

Art. 16

(Disposizioni finali)

1. Ai fini di cui al presente decreto delegato, ASE-CC e le Forze di Polizia collaborano, anche mediante scambio di informazioni, stipulando protocolli d'intesa.

2. L'efficacia delle disposizioni del presente decreto delegato decorre dal 1° febbraio 2025.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 16 gennaio 2025/1724 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Francesca Civerchia – Dalibor Riccardi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Andrea Belluzzi

ALLEGATO A

Frequenza delle verifiche periodiche

CATEGORIA STRUMENTI / AMBITI	PERIODICITÀ' VERIFICA
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico	3 ANNI
Strumenti per pesare a funzionamento automatico - selezionatrici ponderali per preconfezionati e etichettatrici	1 ANNO
Strumenti per pesare a funzionamento automatico - altre tipologie	2 ANNI
Sistemi di misura di carburanti	2 ANNI
Sistemi di misura di liquidi diversi dai carburanti e dall'acqua	2 ANNI
Misuratori massici di gas metano per autotrazione	2 ANNI
Misure di capacità	4 ANNI
Pesi	4 ANNI
Contatori dell'acqua - Meccanici fino a 16 m3/h	10 ANNI
Contatori dell'acqua - Statici e venturimetrici oltre 16 m3/h	13 ANNI
Contatori del gas – a pareti deformabili	16 ANNI
Contatori del gas – a turbina e rotoidi	10 ANNI
Contatori del gas – altre tecnologie	8 ANNI
Dispositivi di conversione del volume - con sensori di temperatura e pressione sostituibili	2 ANNI
Dispositivi di conversione del volume - con sensori integrati	4 ANNI
Dispositivi di conversione del volume - approvati insieme ai contatori	8 ANNI
Indicatori di livello	2 ANNI
Tassametri	2 ANNI
Strumenti di misura della dimensione	3 ANNI
Contatori di calore con portata fino a 3 m3/h - con sensore di flusso meccanico	6 ANNI
Contatori di calore con portata fino a 3 m3/h - con sensore di flusso statico	9 ANNI
Contatori di calore con portata superiore a 3 m3/h - con sensore di flusso meccanico	5 ANNI
Contatori di calore con portata superiore a 3 m3/h - con sensore di flusso statico	8 ANNI
Contatori di energia elettrica attiva - elettromeccanici	18 ANNI
Contatori di energia elettrica attiva - statici bassa tensione (tra 50V e 1000V classe A B C)	15 ANNI
Contatori di energia elettrica attiva - statici alta tensione (oltre 1000 V)	10 ANNI
Strumenti di misura diversi da quelli riportati sopra	3 ANNI